

Avv. Michele Nuzzo
Via Appia n. 329
81028 - S. Maria a Vico (CE)
Tel. 0823 – 75 87 29 / 43 14 85
329 4343302

free e -mail: avvocato.nuzzo@libero.it
pec:michele.nuzzo@avvocatismcv.it

Preg.ma
Dott.ssa Teresa Coletta

Fax 0823 553210

Oggetto: Sentenza TRAP NAPOLI 18/13 - Ferrara Carmine – Libreria Antonietta c/ Regione Campania

Come da intese rimetto avviso di fattura dell'ing. Linguiti attestante l'importo di € 1751.75 già interamente versato dal sig. Ferrara Carmine.

[Handwritten signature]

Cordialità

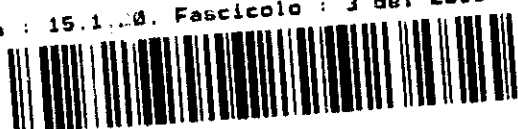
Santa Maria a Vico 09/01/2014

Avv. Michele Nuzzo

[Handwritten signature]

REGIONE CAMPANIA SETTORE GENIO CIVILE CASERTA	
PERVENUTA IN DATA	10 GEN 2014
Assegnata ai sensi della legge 241/90	
A	<i>[Handwritten signature]</i>
Firma	<i>[Handwritten signature]</i>

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0017852 10/01/2014 15,02
Mitt. : NUZZO AVV. MICHELE
Ass. : 530811 UO Genio civile di Caserta: P...
Classifica : 15.1.20. Fascicolo : 3 del 2013



S.A.I.L. Studio Associato d'Ingegneria Linguiti

Viale Michelangelo 35, Napoli 80129 - Tel/fax 081 5583152
ingfl@fastwebnet.it - P. I.V.A. 04938361211

Dott. Ing. Fabio Linguiti

Dott. Ing. Antonio Fabozzi

EGR.
SIG. CARMINE FERRARA
VIA
S.FELICE A CANCELLO
Cod.Fisc.

AVVISO DI FATTURA

Oggetto: CTU TRAP NAPOLI FERRARA CARMOINE CONTRO REGIONE CAMPANIA

A	ONORARIO	€	1 277.93
B	INARCASSA (4%di B)	€	51.12
C	IMPONIBILE IVA (A+B)	€	1 329.05
D	I.V.A. (+21% di C)	€	279.10
E	SPESE	€	143.60
F	TOTALE FATTURA	€	1 751.75
H	A DETRARRE ANTICIPO	-€	500.00
I	NETTO DA CORRISPONDERE	€	1 251.75

Napoli, 18/04/2012

ing.Fabio Linguiti

Vi preghiamo di accreditare il suddetto importo sul conto corrente bancario intestato a Studio Associato di Ingegneria Linguiti (S.A.I.L.), presso CARIPARMA AGENZIA N.24 -NAPOLI PIAZZA VANVITELLI N. C.C. 63663993, IBAN IT53P0623003541000063663993



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche
 Attuazione Espropriazioni
 Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo
 Il Dirigente

**UFFICIO PROTOCOLLO
 INFORMATICO**

AREA 15 - SETTORE 03

Preso in carico

in data: 18/04/2013
 L'Addetto

Area 15 - 08 Settore
 Provinciale del
 Genio Civile di Caserta
 Via Cesare Battisti, n. 30
 81100 CASERTA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013 0280361 18/04/2013 16.22
 Destinatario: Geotecnica, geotermia, difesa del suolo
 Destinatario: Settore provinciale del Genio Civile - Caserta -
 Piano: 15 Fascicolo: 22 del 2010

Area 04

01 Settore Contenzioso Civile e Penale
 Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
 80133 NAPOLI

Oggetto: Prat. n. 632/06. Avv.ra. Invio sentenza n. 18/13 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli, ad istanza dei Sigg. Ferrara Carmine e Libreria Rosa c/ Regione Campania. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si riscontra la nota n. 251451 del 09.04.13, del Settore Contenzioso Civile e Penale, con la quale viene trasmessa la Sent. n. 18/13 e si comunica che questo Settore non ha avuto alcun ruolo né ha svolto alcuna funzione circa l'insorta controversia.

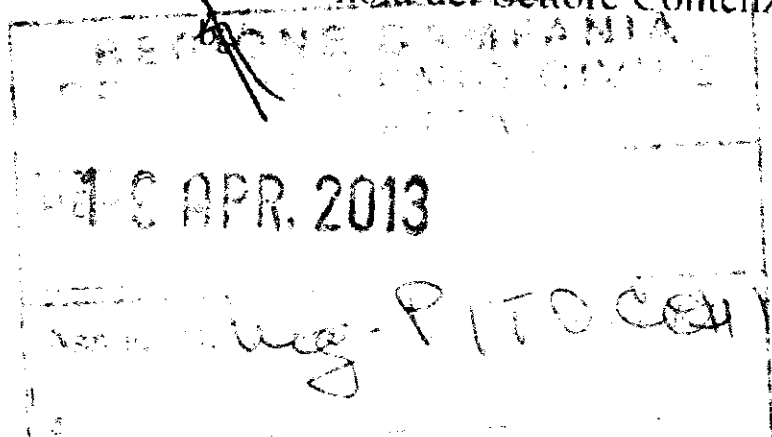
Vorrà, pertanto, il Settore Prov.le del Genio Civile di Caserta, territorialmente competente, predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Al riguardo, si richiama la circolare prot. n. 231841 del 29.03.2013 dell'Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Attuazione Espropriazioni e si invita il Settore Contenzioso Civile e Penale a trasmettere le richieste di istruttoria, le sentenze esecutive, l'atto di precetto e gli eventuali atti di pignoramento presso terzi, come segue:

- 1) ai Geni Civili territorialmente competenti, in osservanza di quanto indicato nella D.G.R. 20.10.2000, n. 5154, qualora trattasi di corsi d'acqua non rientranti nel perimetro del Consorzio di Bonifica;
- 2) al Settore Interventi sul Territorio, Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione, qualora, come sopra riportato nella documentazione di lite, si evidenzi una competenza del Consorzio di Bonifica, atteso che il controllo sull'operato di questi ultimi, ai sensi della L.R. 4/2003, spetta al menzionato Settore.

Allegato:

nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n. 251451 del 09.04.13.



Dott. Italo Giulivo



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale



AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0251451 09/04/2013 10,03

Materia: Contenzioso Civile e Penale

Proponente: Geotecnica, geotermia difesa del suolo

Classifica: 4.1.1.



AREA 15-03

A.G.C. LAVORI PUBBLICI, OPERE
PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPRO-
PRIAZIONI

SETTORE GEOTECNICA, GEOTERMIA,
DIFESA SUOLO

VIA DE GASPERI, 28
80133 NAPOLI

N. Pratica: 632/06 C.C.

Oggetto: Sent. n. 18/13 Ferrara Carmine e Libreria Rosa c/ Regione Campania

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della sentenza in oggetto indicata emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per le valutazioni e determinazioni di competenza.

Avv. Elisabetta Balletta
081/7963535

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
APR. 2013
FIRMA

S. 18/13 T.A.

R. G. 56/2009
Cron. FF
Rep. FF
Rel. Pica
Dgo. Rinnare. Lamm

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 56/2009 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 17.12.2012 e vertente

T R A

Ferrara Carmine (FRRCMN47S19H834D) e Librera Rosa (LBRRSO58B55H834D), rappresentati e difesi dagli avv. ti Giuseppe Daddio e Michele Nuzzo, con i quali domiciliavano in Napoli alla via Duomo n. 89, presso lo studio dell'avv. Armando Grassitelli, giusta procura a margine dell'atto di riassunzione

RICORRENTI

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Balletta, con il quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, per procura generale alle liti per notar Cimmino di Napoli rep. n. 35093 del 17.9.2002

RESISTENTE

CONCLUSIONI

All'udienza del 9.2.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per i ricorrenti: accogliere la domanda e per l'effetto condannare la Regione Campania al risarcimento dei danni in favore dei sigg. Ferrara Carmine e Librera Antonietta, da quantificare pari alla somma determinata in sede di ATP (R.G. n. 121/03), espletata innanzi il Tribunale di Santa Maria C.V., o a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi dal fatto al soddisfo; in subordine, nel caso di ritenuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata

dalla Regione Campania in relazione ai danni verificatisi prima del quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di chiamata in causa, accogliere la domanda attorea e condannare la Regione Campania al risarcimento dei danni in favore dei sigg. Ferrara Carmine e Librera Antonietta da quantificare pari alla somma complessiva di € 43.491,24, oltre interessi fino al soddisfo, come determinata nella relazione d'ufficio a firma dell'ing. Linguiti, con condanna al pagamento delle spese di CTU pari ad € 1.751.75 già corrisposte e con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione;

per la Regione: rigettare la domanda, oltre che, preliminarmente, per precedente giudicato, per carenza di legittimazione passiva della stessa, per intervenuta prescrizione attesa la sua totale estraneità ad ogni responsabilità per i fatti di causa, anche perché inammissibile, infondata e, comunque, assolutamente non provata nell'*an* e nel *quantum*, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in riassunzione, notificata alla Regione Campania in data 20 giugno 2009, Ferrara Carmine e Librera Rosa hanno adito questo giudice, esponendo: 1) di aver convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di S.M.C. Vetere con atto notificato il 23.7.2004 il Comune di S. Felice a Cancelli per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal fondo di proprietà di essi attori a causa della persistente e continua tracimazione dell'alveo Trave, nella misura determinata dall'espletato accertamento tecnico (rubricato al n. R.G. 121/03 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) o nella diversa somma ritenuta di giustizia; 2) che il Comune di S. Felice a Cancelli, costituitosi con comparsa depositata in data 10.10.2004, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice adito, per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche; ha eccepito, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, atteso che l'alveo Trave è parte del demanio statale, la responsabilità farebbe capo esclusivamente alla Regione Campania; nel merito, infine, ha chiesto il rigetto della domanda attorea giacché improponibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto; 3) che, su autorizzazione del giudice, gli attori hanno integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Campania, la quale, costituitasi, così ha concluso: in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania, dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il decorso del quinquennio dalla data dell'evento dannoso, rigettare in ogni caso la domanda proposta nei confronti della Regione Campania perché inammissibile ed infondata e perché destituita di

ogni fondamento giuridico; 4) che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Marcianise, con sentenza del 6-30.12.2008 n. 395/08, ha così provveduto: *<<dichiara inammissibili le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti del Comune di S. Felice a Cannello in virtù dell'accoglimento della sollevata eccezione di giudicato; dichiara, in merito alla domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti della Regione Campania, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Marcianise, per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche; visto l'art. 50 c.p.c., assegna alle parti il termine di mesi 6 dalla comunicazione della presente decisione per la riassunzione della controversia innanzi il Tribunale territorialmente competente; compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio>>*. Tanto premesso i ricorrenti hanno riassunto il giudizio ed invocato la condanna della Regione Campania al risarcimento dei danni causati al proprio fondo, riportandosi alle difese già svolte innanzi al giudice sammaritano.

Si è costituita la Regione, per eccepire: 1) la sussistenza di un precedente giudicato e la conseguente inammissibilità della pretesa di ottenere *ex novo* il risarcimento di altri danni derivanti dallo stesso fatto, nonostante che il giudizio tra i ricorrenti ed il Comune di San Felice a Cannello si sia concluso con la condanna al risarcimento di tutti i danni cagionati dalla invasione delle acque dell'alveo Trave; 2) la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'alveo Trave, da oltre un trentennio, avrebbe perduto la propria originaria funzione, subendo una radicale trasformazione nel percorso ed essendo utilizzato come recapito fognario, costituendo, di fatto, il sistema fognario dei Comuni di Arienzo, Forchia, Arpaia e S. Felice a Cannello; 3) la prescrizione della pretesa, per essere decorso il quinquennio dall'evento dannoso, risalendo l'allagamento al 1991; 4) la infondatezza della domanda, specie con riguardo alla sussistenza del nesso eziologico, e comunque la estrema genericità degli assunti attorei, anche in ordine alla esistenza ed alla entità del danno patrimoniale.

Acquisita finalmente la relazione depositata in sede di a.t.p., con ordinanza del 3.3.2011, disattesa la richiesta di ammissione della prova testimoniale, è stata disposta c.t.u., al fine di accertare: *<<lo stato attuale del fondo di proprietà dei ricorrenti, e, in particolare, se lo stesso è ancora periodicamente invaso dalle acque del canale Alveo Trave, o se, come affermato dagli stessi ricorrenti, tali fenomeni sono cessati nel 2004 quando è stato costruito un collettore fognario; la causa, o le cause concorrenti, di tali allagamenti; i danni subiti dal fondo, con quantificazione degli stessi, avuto riguardo alle eventuali perdite economiche subite per la mancata coltivazione negli anni 30/01/2001-30/01/2006, o anche successivamente, qualora permanga la loro improduttività, indicando anche i costi per il ripristino della fertilità*

del terreno>>.

Depositata la relazione peritale, mutato il giudice delegato, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione (cd. di **giudicato**) della Regione secondo cui, stante l'intervenuta pronuncia che ha definito il giudizio tra i ricorrenti ed il Comune di San Felice a Cannello, con la condanna al risarcimento di tutti i danni cagionati dalla invasione delle acque dell'alveo Trave (cfr. la sentenza del 9-30.1.2002 della Corte di appello di Napoli), non sarebbe consentito ai ricorrenti richiedere *ex novo* il risarcimento di altri danni derivanti dallo stesso fatto.

L'eccezione è infondata, sia pure con le precisazioni di cui si dirà.

All'uopo, occorre brevemente dar conto dei fatti che hanno dato luogo alla presente controversia e del pregresso contenzioso.

Risulta dagli atti:

che gli odierni ricorrenti, Ferrara Carmine e Librera Rosa, qualificandosi proprietari in virtù dell'atto per notar Gisolfi del 12.3.1981 di suoli agricoli ubicati in località Pizzone nel Comune di San Felice a Cannello (CE), iscritti nel catasto dei terreni di detto Comune alla partita 7144 foglio n.14, p.lle 239, 86, 241, 135, di complessive are 44,57, con atto di citazione notificato il 13.12.1991 hanno adito (unitamente a Librera Salvatore, quale conduttore per l'anno 1989) il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, allegando che i propri fondi erano inondati, da almeno dieci anni, dalle acque dell'alveo Trave, che non sarebbe stato idoneo a convogliare le acque appartenenti al Comune di San Felice a Cannello, ed invocando la condanna del Comune di San Felice a Cannello al risarcimento dei danni subiti e subendi nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa a mezzo di c.t.u.;

che in detto giudizio è stata disposta ed espletata una c.t.u. (depositata nel 1996 a firma del dott. agronomo Attilio Solimeno), allo scopo di quantificare i danni patiti dagli istanti;

che, a seguito della sentenza del 15-29.9.2000, con la quale il primo giudice ha rigettato la domanda, gli odierni ricorrenti hanno proposto appello con atto notificato il 9.3.2001;

che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 9-30.1.2002 n. 282, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, ha condannato il Comune di San Felice a Cannello a pagare in favore di Ferrara Carmine e di Librera Rosa la somma di €

21.034,43, a titolo di risarcimento dei danni per il mancato reddito agrario relativo all'anno 1996 (L. 12.775.950), per i costi per il ripristino della normale fertilità del suolo (L. 16.339.050) e per il mancato reddito agrario di una ulteriore annata agraria (L. 11.613.338), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal 4.10.1996 (cfr. la sentenza della Corte di appello versata in atti);

che successivamente, in data 20.12.2002, non essendo stato posto rimedio alla situazione e perdurando lo scarico abusivo dei liquami, i ricorrenti hanno richiesto, sempre nei confronti del Comune, un accertamento tecnico preventivo, per la individuazione e la quantificazione dei danni a decorrere dal 1996, e che in data 24.3.2004 è stato depositato l'elaborato a firma del dott. agronomo Attilio Solimene (cfr. la relazione tecnica versata in atti);

che i ricorrenti, con citazione notificata il 23.7.2004, hanno evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ancora il Comune di San Felice a Cannello per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai propri fondi (individuati come iscritti nel catasto dei terreni di detto Comune alla partita 7144 foglio n.14 p.lle 239, 86, 241, 242 e 133, di complessive are 56.02), a causa del perdurare della tracimazione delle acque dell'Alveo Trave, che ristagnano nei suddetti fondi, rendendoli inaccessibili e inutilizzabili per le coltivazioni a suo tempo praticate (patata e tabacco, in due annate consecutive, con l'introduzione di una coltura intercalare a ciclo più breve come, ad esempio, cavolfiore o spinacio);

che, sulla eccepita carenza di legittimazione del Comune, i ricorrenti con atto notificato in data 30.1.2006 hanno chiamato in causa anche la Regione Campania;

che le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti del Comune di S. Felice a Cannello sono state dichiarate inammissibili (in virtù dell'accoglimento della sollevata eccezione di giudicato) e che il Tribunale ordinario si è dichiarato incompetente, in merito alla domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti della Regione Campania (cfr. la sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere versata in atti).

Come detto, assume la Regione che, essendo già stato condannato il Comune di San Felice a Cannello al risarcimento dei danni cagionati dalla invasione delle acque dell'alveo Trave, non sarebbe consentito in questa sede ai ricorrenti richiedere *ex novo* il risarcimento di altri danni derivanti dallo stesso fatto.

Al riguardo va osservato che i danneggiati, in un primo giudizio, hanno chiesto il risarcimento dell'intero danno ad un soggetto (il Comune) di cui hanno sostenuto la totale responsabilità in relazione al sinistro dedotto in causa, senza mai allegare, in quel giudizio, che

il danno derivava anche dalla condotta di altro soggetto (la Regione) e che, successivamente, conclusosi quel processo con la declaratoria della responsabilità del Comune, hanno chiesto in un altro giudizio il risarcimento di ulteriori danni, oltre che al Comune (il che, in questa sede, ormai non rileva più), anche alla Regione, cui hanno ritenuto che debba imputarsi la responsabilità, in via solidale o alternativa.

Ne consegue che l'eccezione di giudicato è infondata.

E' evidente che, ove si ipotizzi una responsabilità in via alternativa dei due enti in relazione all'evento di cui è causa, un problema di giudicato non può porsi, in virtù dei principi che regolano l'efficacia soggettiva del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c.

Tuttavia, anche sul presupposto della sussistenza di un rapporto di solidarietà passiva fra il Comune e la Regione, ex art. 2055 co.1 c.c., neanche può trovare spazio la richiesta della Regione volta a far valere, ai sensi dell'art. 1306 co. 2 c.c., gli effetti del giudicato intercorso tra i danneggiati e l'altro condebitore solidale. In punto di diritto, come ben noto, la sentenza tra il danneggiato ed uno solo dei danneggianti non può essere fatta valere nei confronti dei condebitori, in virtù dei principi che regolano l'efficacia soggettiva del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 e del primo comma dell'art. 1306 c.c. Pertanto è ben possibile che dopo il primo giudizio lo stesso danneggiato proponga un'azione risarcitoria nei confronti degli altri coobbligati sia per ottenere un titolo esecutivo nei loro confronti sia, eventualmente, per richiedere una somma più elevata rispetto a quella richiesta nel precedente giudizio, correndo naturalmente anche il rischio di veder liquidata una somma inferiore. In tal caso, alla luce della normativa appena richiamata, la prima sentenza passata in giudicato, se posta all'attenzione del giudice nel giudizio successivamente intentato, potrà avere solo l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che ha formato l'oggetto dell'accertamento giudiziale, ma non preclude il riesame sullo stesso punto, ragioni per cui l'accertamento che il giudice deve compiere e l'esito del processo sono del tutto indipendenti da quelli di cui al primo giudizio (cfr. Cass. 21.9.2007 n. 19492, nonché, da ultimo, Cass. 13.1.2011 n. 691, secondo la quale dal principio stabilito dall'art. 2909 cit. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "*a contrario*", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, salvo che - e nei limiti in cui - tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 cit.). Tuttavia, i condebitori solidali, i quali non

abbiano partecipato al giudizio conclusosi con la condanna di alcuno di essi, pur avendo, di fronte al giudicato, veste di terzi nei confronti del creditore e non subendo, quindi, gli effetti propri della cosa giudicata, hanno la facoltà di avvalersi del giudicato ad essi favorevole (cfr. Cass. 26.1.2006 n. 1589). Tanto premesso, va, però, osservato che nella specie i comportamenti posti a base della responsabilità dell'uno e dell'altro debitore (che, come pure è noto, ben possono essere solidalmente tenuti sia pure solo in relazione all'unicità dell'evento lesivo, secondo la più comune esegesi dell'art. 2055 cit.) sono del tutto diversi ed assolutamente autonomi: il Comune convenuto nel primo giudizio è stato ritenuto responsabile per aver impropriamente utilizzato l'alveo Trave quale recapito delle acque nere (ossia per essersi servito di tale corso d'acqua arrecando danni ai terzi e per non aver provveduto ad una corretta regimentazione delle proprie acque fognarie); nel presente giudizio il creditore assume che la Regione, quale ente tenuto per legge alla manutenzione del corso d'acqua *de quo*, sarebbe responsabile del protrarsi degli allagamenti per omessa vigilanza, integrante un diverso comportamento colposo. Pertanto, il presente secondo giudizio – anzitutto in ragione della diversità dei fatti costituenti il fatto imputato a ciascun debitore e, quindi, il "*thema decidendum*" di ciascun giudizio – non è suscettibile di risolversi in modo da porsi in contrasto col primo, quale che ne sia l'esito, e ciò non solo e non tanto perché in questo secondo giudizio il creditore ha agito per ottenere anche gli ulteriori danni conseguenti al protrarsi degli sversamenti di liquami nell'alveo, ma per la decisiva ragione che egli intende imputare al nuovo convenuto un diverso apporto causale in ordine all'allagamento dei fondi (la responsabilità per omessa vigilanza). In altri termini, la prima sentenza opposta agli attuali ricorrenti dal condebitore solidale non concerne in alcun modo il diverso fatto costituito dall'autonomo comportamento della Regione e, stante la diversità del "*thema decidendum*" di ciascun giudizio, l'esito del presente giudizio non potrebbe dar comunque luogo a contrasto di giudicati.

D'altra parte, a ben vedere, impropriamente con l'eccezione *de quo* la Regione pretende di sottrarsi al giudizio, posto che, come detto, l'art. 1306 co. 2 cit. consente al condebitore solidale di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata nei confronti di altro debitore solidale, e considerato che, nella specie, la sentenza intercorsa *inter alios* (quella della Corte di appello di Napoli del 9-30.1.2002) è una sentenza di condanna del Comune e, quindi, non propriamente una sentenza favorevole.

Peraltro, vero è che, in linea di principio, anche la misura del risarcimento del danno,

determinata, con sentenza passata in giudicato, nei confronti di uno dei corresponsabili in solido, può essere opposta dall'altro coobbligato, ai sensi dell'art 1306 co. 2 cit., per cui non può essere aumentata (ad esempio per effetto di sopravvenuta svalutazione monetaria) (cfr. Cass. 11.6.2008 n. 15462). Tuttavia, come noto, la richiesta di estensione, ai sensi dell'art. 1306 co. 2 cit., degli effetti del giudicato favorevole ottenuto dal condebitore solidale è considerata un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, spettando solamente al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti del condebitore solidale debba considerarsi a sé favorevole e decidere, in caso positivo, esercitando un diritto potestativo sostanziale, di avvalersene (cfr. Cass. 3.2.2006 n. 2383). Ne consegue che detta eccezione è di stretta interpretazione, per cui, avendo la Regione solo invocato una sorta di *absolutio ab instantia* e non avendo anche espressamente chiesto che la eventuale condanna al risarcimento del danno sia contenuta nella misura di cui alla pronuncia fatta valere, neanche sotto questo profilo dell'eccezione *de quo* può tenersi conto.

2) Alla stregua della prospettazione di parte attrice, secondo cui i danni lamentati sarebbero imputabili alla costante e persistente invasione dei loro terreni, trasformati in una palude malsana, da parte dei liquami fognari portati dall'Alveo Trave ed in esso immessi ininterrottamente, va riconosciuta sussistente la **legittimazione passiva** della Regione Campania.

Invero, giusta quanto emerge dalla relazione del c.t.u. e come questo Tribunale ha già accertato anche in altri giudizi, l'Alveo Trave è un corso d'acqua naturale, a carattere torrentizio, che nasce in territorio di Arpaia (dove è denominato vallone Palata) ed attraversa i comuni di Forchia, Arienzo e San Felice a Cancelli, per confluire, una volta, nell'Alveo Arena e per terminare, attualmente, a fondo cieco in località Monticello Volpone di quest'ultimo Comune (che è una semplice depressione naturale del terreno), svolgendo la funzione principale di raccogliere e far defluire le acque meteoriche, che cadono sul bacino imbrifero che lo alimenta (cfr. TRAP Napoli n. 30/1993; n. 40/2002; etc.). Esso, dunque, fa parte del demanio statale (art. 822 c.c.), atteso che il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche, attuato per effetto dell'art. 2, lett. e), del D.P.R. 15. 1.72 n. 8 e degli art. 9, 11 e 87 segg. del D.P.R. 24.7.77 n. 616, non ha inciso sulla titolarità del diritto di proprietà pubblica sui beni appartenenti al demanio fluviale, che è rimasta dello Stato (C. Cost. 9.6.86 n. 133), ma sulla relativa manutenzione, che è a carico della Regione. In particolare, per quel che qui rileva, compete alle Regioni la sistemazione

degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, oltre che la polizia delle acque e la gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici, nonché l'assunzione di ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.

Ne consegue che l'obbligo di custodia del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla Regione Campania e che, quindi, questa risponde ex art. 2051 c.c. dei danni derivanti dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione e, prima ancora, dall'omessa vigilanza e dal conseguente abusivo utilizzo del torrente quale recapito delle acque nere, onde è certamente legittimata a contraddire riguardo alla domanda in esame (vedasi in proposito Cass. n. 8588/1997 proprio in relazione ad una fattispecie di danni da esondazione dell'alveo Trave).

Né può condividersi la tesi della difesa della resistente, secondo cui la Regione sarebbe ormai estranea alla presente vicenda, perché l'alveo Trave, da oltre un trentennio, avrebbe perduto la propria originaria funzione ed avrebbe subito una radicale trasformazione nel percorso, costituendo, di fatto, il sistema fognario dei Comuni di Arienzo, Forchia, Arpaia e S. Felice a Cancellò, il che avrebbe comportato uno spostamento di competenze anche sotto il profilo della manutenzione. Anche alla stregua dei precedenti giurisprudenziali appena citati e delle risultanze dell'istruttoria svolta in questo giudizio, la riportata prospettazione non può condividersi, in quanto la circostanza che il torrente sia stato, peraltro impropriamente ed abusivamente, utilizzato quale recettore dei reflui urbani, lungi dal costituire un'esimente, rappresenta semmai un'aggravante a carico della Regione (cui è appunto ascritta la responsabilità per la omessa vigilanza sulla corretta regimentazione delle acque pubbliche).

Né quanto appena rilevato contrasta con il fatto che il Comune di San Felice a Cancellò è stato parimenti chiamato a rispondere, ex art. 2043 c.c., ed è stato pure già condannato per essersi servito di tale corso d'acqua arrecando danni ai terzi e per non aver provveduto ad una corretta regimentazione delle proprie acque fognarie (vedasi in proposito Tribunale Superiore delle Acque 18.11.2010 n. 163, cit., proprio in relazione ad una fattispecie di danni da esondazione dell'alveo Trave, che a sua volta richiama il più risalente orientamento di cui alla pronuncia n. 64/2005). Infatti, nella specie, appare proprio configurabile tra i due enti una responsabilità solidale, sia pure a titolo diverso, che ben può ipotizzarsi alla stregua del noto orientamento secondo cui *<<la solidarietà passiva fra danneggianti sussiste anche se il danno non sia la conseguenza di un unico fatto colposo, ma la risultanza di più fatti colposi coevi o successivi, purchè concorrenti*

ciascuno con efficienza causale alla produzione del danno medesimo>> (così già la risalente Cass. 11.6.1968 n. 1853), in quanto *<<ai fini della applicazione dell'art. 2055 cc. (...) è da ritenersi sufficiente la consumazione di un unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte, tale unicità dovendo essere valutata esclusivamente con riferimento alla posizione soggettiva del danneggiato, e non anche intesa come identità delle azioni degli autori del danno, ovvero delle norme giuridiche da essi violate>>* (Cass. 2.7.1997 n. 5944; nonché Cass. 15.7.2005 n. 15030, etc.).

3) Avuto riguardo alla legittimazione attiva, *rectius* alla titolarità in capo ai ricorrenti dei diritti azionati, va osservato che gli stessi si sono palesati proprietari dei fondi ubicati nel Comune di San Felice a Cancelli (CE) in località Pizzone e censiti nel catasto dei terreni di detto Comune alla partita 7144 foglio n.14 p.lle 239, 86, 241, 242 e 133, di complessive are 56.02.

Tuttavia, dalle indagini svolte dal c.t.u. (e, prima ancora, in sede di accertamento tecnico preventivo dal dott. agr. Attilio Solimeno) emerge che solo le particelle 239, 86, 241 e 133 sono pervenute ai ricorrenti giusta l'atto per notar Gisolfi del 12.3.1981 (l'unico versato in atti). D'altronde, anche dalla sentenza n. 282/2002 della Corte di appello di Napoli emerge che a suo tempo i ricorrenti hanno agito per i danni arrecati ai suoli ubicati in località Pizzone nel Comune di San Felice a Cancelli (CE), iscritti nel catasto dei terreni di detto Comune alla partita 7144 foglio n.14, p.lle 239, 86, 241, 135, di complessive are 44,57 (cfr. la sentenza in atti). In definitiva, non vi prova del fatto che anche la particella 242 (sia pur contigua alle altre) sia di pertinenza dei ricorrenti. Del resto i medesimi ricorrenti hanno dedotto, solo in corso di causa, che per l'accertamento dell'acquisto (per usucapione) anche di tale fondo sarebbe pendente un giudizio, il che vale a confermare che la titolarità della suddetta particella, all'epoca dei fatti di cui è causa, non è affatto certa.

Ne consegue che i ricorrenti risultano legittimati a far valere il diritto al risarcimento dei danni patiti, solo con riguardo ai terreni censiti al foglio n.14, p.lle 239, 86, 241, 133, di complessive are 44,57.

4) Sempre in via preliminare, la Regione ha eccepito la **prescrizione**, per essere decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., sull'assunto che il *dies a quo* decorrerebbe dalla data in cui i ricorrenti hanno constatato l'allagamento del fondo di loro proprietà; che nella specie i fatti sarebbero risalenti al 1991; che, peraltro, in questa sede sarebbero stati invocati i danni subiti dal 1996 in poi; che, prima della chiamata in causa nel giudizio pendente innanzi

al Tribunale di S.M. Capua Vetere (risalente al 30.1.2006), non sarebbe mai stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento nei confronti della Regione Campania.

In punto di fatto, va premesso che effettivamente i ricorrenti hanno invocato i danni subiti dal 1996 in poi e conseguenti al protrarsi della invasione dei loro terreni, da parte dei liquami fognari portati dall'Alveo Trave ed in esso immessi ininterrottamente. Va, altresì, rilevato che nei confronti del Comune di San Felice a Cancelli è stato chiesto un accertamento tecnico preventivo fin dal 20.12.2002 (che rientra tra i giudizi conservativi di cui all'art. 2943 co. 1 c.c.: cfr. Cass. n. 3045/2000 e 11087/2000) e che al 23.7.2004 risale la notifica al medesimo Comune dell'atto di citazione innanzi al Tribunale di S.M.C. Vetere.

In punto di diritto, inoltre, è noto che l'efficacia interruttiva della prescrizione contro uno dei debitori, da qualunque atto derivi, ha effetto riguardo agli altri debitori, ai sensi dell'articolo 1310 c.c., tutte le volte in cui sia configurabile una solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione e la controversia si risolva nel riconoscimento di tale solidarietà, come nel caso di specie, come si è già detto, dell'imputabilità del fatto dannoso a più persone ai sensi dell'articolo 2055 cit. (*ex multis* cfr. Cass. 11.5.2007 n. 10825).

Ne consegue che solo con riguardo ai danni patiti per le annate antecedenti a quella del 1998 l'eccezione di prescrizione può giudicarsi fondata (tenuto conto della data di notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo, verosimilmente di poco successiva al 20.12.2002).

5) Venendo al merito, va osservato che dall'istruttoria svolta è emerso che <<le cause degli accertati allagamenti erano connesse alla mancata continuità verso valle del percorso naturale dell'Alveo Trave>> (cfr. la relazione in atti del c.t.u., ing. Fabio Linguiti, a pag. 8). Dagli aerofotogrammi, dalle cartografie e dagli ulteriori accertamenti tecnici compiuti dal c.t.u. è emerso che l'Alveo Trave originariamente confluiva nell'Alveo Arena (molto a valle rispetto ai fondi dei ricorrenti) e, intorno agli anni '70, recapitava in una vasca di accumulo posta a monte dei fondi dei ricorrenti (in località Monticello Volpone) e che, tra gli anni '80-'90, colmata la suddetta vasca di accumulo, sono risultati costantemente allagati i terreni attorei (che sono essi stessi divenuti una sorta di vasca di accumulo), in quanto proprio in corrispondenza dei fondi attorei, <<il percorso naturale dell'Alveo Trave è interrotto dal rilevato della via Vicinale Trotti, che, unitamente a quello della strada Monticello Volpone, arginavano i suoli del fondo Palatino, rendendoli un bacino di raccolta>> (così la relazione del c.t.u., ing. Fabio Linguiti, a pag. 8-9). Ad avviso del c.t.u. <<fino a che è esistito un idoneo recapito per le acque del Trave, gli allagamenti non avvenivano>>.

per cui le cause degli allagamenti sono da imputare all'eliminazione del recapito nel Comune di S. Felice a Cannello, ossia ad un'evidente deficienza in ordine alla gestione del corpo idrico (cfr. le conclusioni della c.t.u., a pag. 11). Dagli atti è emerso, altresì, che effettivamente gli allagamenti dei fondi attorei, oltre che risalenti nel tempo, sono stati costanti e persistenti.

Da quanto sopra si evince che le inondazioni sono effettivamente imputabili ad una carenza gestionale certamente riferibile alla Regione, quale custode del bene.

Sussiste, pertanto, la responsabilità della Regione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine ai danni causati dall'esondazione delle acque dell'alveo Trave, non potendosi dubitare del nesso eziologico tra i danni lamentati dai ricorrenti ed il fattore dannoso derivante dalla incapacità del corso d'acqua pubblico di contenere e smaltire l'acqua che vi si riversava. La Regione poi non ha dimostrato, né tantomeno dedotto che le esondazioni non fossero causate da proprie carenze di manutenzione o di controllo sugli sversamenti che ivi venivano effettuati, ma che invece fossero dipese da eventi eccezionali, tali da integrare gli estremi del caso fortuito ed idonei ad interrompere il nesso di causalità.

Solo per completezza va anche rilevato che non risulta né eccepito, né tanto meno provato che il Comune abbia già versato le somme di cui alla sentenza di condanna della Corte di appello.

Tanto premesso, va osservato quanto segue.

Con l'atto introduttivo i ricorrenti hanno invocato il risarcimento dei danni subiti a far data dal 1996 a causa della suddetta tracimazione, ossia di quelli ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti e quantificati dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 2002.

Tuttavia, risulta dagli atti che gli allagamenti sono cessati e che i fondi attorei risultano prosciugati *<<a partire già dal mese di novembre del 2003>>*, allorché sono stati ultimati i lavori inerenti il collettore fognario caudino, cui sono state allacciate le fognature di vari Comuni, tra cui quello di San Felice a Cannello, con la *<<realizzazione di due tronchi fognari, attraverso i quali le acque defluenti nell'alveo hanno recapitato nel collettore che corre lungo la s.s. n. 162 (via Ponti Rossi)>>* (così la relazione del c.t.u., ing. Fabio Linguiti, a pagg. 7-8).

Risulta, infine, dagli accertamenti tecnici svolti che, terminati gli allagamenti, i fondi sono ritornati nuovamente produttivi, non sussistendo la temuta improduttività permanente (in quanto *<<il terreno, per ritornare nuovamente ad essere produttivo, necessita delle sole operazioni di messa in coltura>>*), e che, ciò nonostante, allo stato i fondi risultano asciutti, ma incolti (così la relazione del c.t.u., a pag. 25, alla data del 3.1.2012, e cfr. la documentazione fotografica

allegata alla stessa, che dà ampio conto dello stato di completo abbandono in cui versano tuttora i fondi attorei).

Per quanto riguarda il cd. danno emergente, il c.t.u. ha stimato (all'attualità) le spese di ripristino del fondo attoreo (esclusa la particella 242) pari a € 1.160,00, somma che risulta del tutto congrua, tenuto conto dei soli costi per i lavori di ripristino del terreno, essendo stati determinati nella più volte citata pronuncia della Corte di appello di Napoli del 2002 i più gravosi costi degli interventi occorrenti per ripristinare le normali condizioni di fertilità (quantificati pari a € 8.438,42) peraltro a carico del Comune.

Per quanto riguarda il cd. lucro cessante, tenuto conto delle somme già riconosciute per il mancato reddito agrario per due annualità nella più volte citata pronuncia della Corte di appello di Napoli del 2002 (L. 12.775.950 per il 1996 e L. 11.613.338 per il 1997), sempre a carico del Comune, va disattesa ogni pretesa attorea.

In punto di diritto è noto che, avuto riguardo al lucro cessante, ossia alle possibilità perdute di un guadagno collegato allo sfruttamento economico di un bene, la quantificazione dello stesso implica valutazioni di tipo probabilistico e che all'uopo è affidato al giudice il poterdovere di determinare il danno con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso (art. 2056 co. 2 c.c.).

In particolare, è principio pacifico quello secondo cui *<<la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità>>* (così Cass. 30.1.2003 n. 1443).

Ebbene, proprio alla stregua del suddetto insegnamento della S.C., non può nella specie trascurarsi il significativo dato di fatto per cui i fondi dei ricorrenti, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla cessazione degli allagamenti (2003-2012), risultano tuttora incolti, sebbene siano ritornati nuovamente produttivi. Tale circostanza di fatto induce a far reputare la presente iniziativa giudiziaria destituita di fondamento, essendovi in atti, per così dire, la prova che, a prescindere dagli allagamenti, nessun reale interesse per la coltivazione dei fondi

sia sussistito in capo ai ricorrenti e che, pertanto, di fatto nessun reddito dagli stessi deve giudicarsi ritraibile, stante la suddetta condotta. Diversamente opinando, lungi dal riconoscere la legittima riparazione per un pregiudizio effettivamente subito, si attribuirebbe agli istanti solo un ingiustificato arricchimento e l'occasione di trarre indebiti profitti delle pure indubbe inefficienze della pubblica amministrazione. E ciò specie in considerazione del fatto che, per effetto delle precedenti iniziative giudiziarie, ai ricorrenti risulta già riconosciuto ampio ristoro dei pregiudizi effettivamente subiti per l'evento di cui è causa. In definitiva, in parte qua, le domande attoree vanno rigettate per mancanza di prova dei lamentati danni da lucro cessante (oltre a quelli già riconosciuti e relativi alle annate antecedenti).

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 1.160,00, valutati i danni all'attualità, oltre interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), nella misura minima, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. A carico della Regione va posto quanto liquidato in favore del c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando nella causa promossa con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 20 giugno 2009, da Ferrara Carmine e Librera Rosa nei confronti della Regione Campania, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

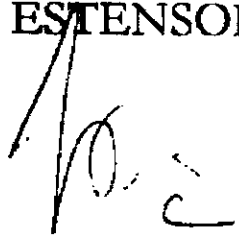
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Ferrara Carmine e di Librera Rosa dell'importo di € 1.160,00, oltre interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite,

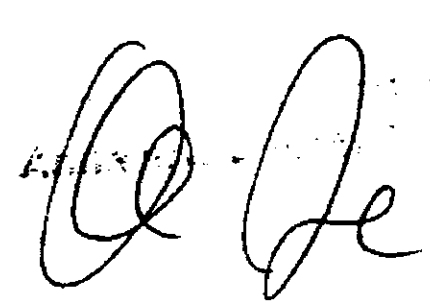
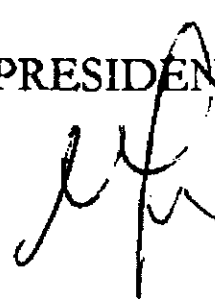
che liquida complessivamente in € 585,00 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, ponendo a carico della Regione quanto liquidato per spese e competenze del c.t.u.

Così deciso a Napoli il 21.1.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



CORTE AMMINISTRATIVA REGIONALE - NAPOLI

Deposito in Cancelleria

oggi,

11/2/2013

IL CANCELLIERE

